

## LA GIUNTA MUNICIPALE

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. n. 5 del 26/01/2005 con la quale è stato stabilito, per l'anno 2005, il canone relativo al servizio di fognatura nella misura di € 0,1053 (di cui ATO 20%) per ogni mc. di acqua consumata;

VISTI:

- l'art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazione, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione devono essere allegati le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori determinazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO CHE :

- l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93 del 27.05.2008 convertito in Legge n. 126 in data 24.07.2008 dispone che ***“ dalla data di entrata del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, delle aliquote ovvero, maggiorazioni..”***
- l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112 in data 25.06.2008, convertito in legge n. 133 in data 06.08.2008 dispone : ***“ resta confermata per il triennio 2009 – 2011 , ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27.05.2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24.7.2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)“ ;***

CONSIDERATO inoltre che con l'approvazione delle tariffe relative all'anno 2005 è stato raggiunto l'incremento massimo del 20% delle suddette, giusta delibera Giunta Provinciale n. 384 del 20/11/2001;

VISTA la nota prot. n. 32860 del 25/06/2004 con la quale il settore risorse ambientali della Provincia di Sondrio ha comunicato che i Comuni sono tenuti ad effettuare alla Provincia (che si sostituisce all'ATO in attesa della sua istituzione) tali versamenti anche per gli anni successivi al 2005;

RITENUTO pertanto di confermare anche per l'anno 2011 la tariffa deliberata per l'anno 2005, e cioè € 0,1053 (di cui 20% ATO) per ogni mc. di acqua consumata;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.leg.vo 267/2000;

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area tributi, istruzione, cultura, servizi socio assistenziali ;
- parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'area economico finanziaria;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi;

### **DELIBERA**

1) di confermare, per l'anno 2011, in base a quanto indicato in premessa, la tariffa per il servizio di fognatura nella misura di € 0,1053 (di cui 20% ATO) per ogni mc. di acqua consumata,

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.